

- 1) *La Repubblica francese, non trasponendo gli artt. 5, punti 1-4, 11, nn. 1-3, e 19, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 259 del 15.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

20 novembre 2003

nella causa C-307/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Duties Tribunal, London): Peter d'Ambrumenil, Dispute Resolution Services Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche»)

(2004/C 7/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-307/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter d'Ambrumenil, Dispute Resolution Services Ltd e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e

A. La Pergola, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 20 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione si applica alle prestazioni mediche che consistono:*

— *nel procedere a visite mediche di singoli per conto di datori di lavoro o di compagnie di assicurazioni;*

— *nel procedere a prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni, oppure*

— *nel rilasciare una certificazione di idoneità fisica, ad esempio, di idoneità a viaggiare*

qualora tali prestazioni siano dirette principalmente a tutelare la salute dell'interessato.

- 2) *Tale esenzione non si applica alle prestazioni seguenti effettuate nell'esercizio della professione medica:*

— *rilascio di certificati sullo stato di salute di una persona per fini quali il diritto ad una pensione di guerra;*

— *esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno per singoli che intendono intentare un'azione per lesioni personali;*

— *preparazione di referti medici in seguito agli esami di cui al precedente trattino, nonché preparazione di referti medici basati su note mediche ma senza procedere ad esami medici,*

— *esami medici condotti al fine della preparazione di referti medici peritali in relazione a errori medici per singoli che intendono intentare un'azione giurisdizionale,*

— *preparazione di referti medici in seguito agli esami di cui al precedente trattino, nonché preparazione di referti medici basati su note mediche ma senza procedere ad esami medici.*

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.